

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

Le novità in materia di tariffa sui rifiuti

a cura di Francesco Iacotucci

Locri 18/12/2019



La gestione del ciclo integrato dei rifiuti e il prelievo a copertura dei costi del servizio

Introduzione

Dall'analisi dei sistemi di gestione dei rifiuti in Italia, emerge un quadro piuttosto frastagliato e disomogeneo sia per quanto riguarda le **modalità di raccolta e smaltimento** dei rifiuti sia per quanto riguarda il **prelievo nei confronti degli utenti** per la copertura dei costi del servizio.

In merito al **prelievo sui rifiuti**, le rimarcate differenze riscontrate sulle modalità di calcolo delle tariffe sono determinate “anche” dal fatto che, nel corso degli anni, in materia di

tariffa- rifiuti, si è assistito al proliferare di enti dotati di potestà normativa:

- lo Stato, che con la legge disciplina le regole fondamentali del prelievo;
- la Regione, che può dettare regole sui sistemi di misurazione dei rifiuti – che si riflettono sui criteri di calcolo delle tariffe (es. E-Romagna: obbligo di passaggio alla misurazione puntuale);
- le Egato (nelle Regioni in cui risultano istituite e funzionanti), che approvano i costi del servizio e deliberano i Piani Finanziari;
- infine i Comuni, che hanno ampia discrezionalità in merito alla gestione del ciclo integrato e al sistema di articolazione delle tariffe.

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti e il prelievo a copertura dei costi del servizio

Dal 2018, al fine di ridurre le differenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e le disparità in materia di tariffe, sono state affidate le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti ad **ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)**.

Se da un lato occorre apprezzare il tentativo di ridurre le differenze a livello nazionale (si pensi al fatto che alcuni comuni hanno deliberato tariffe pari al doppio/o al triplo rispetto a quelle approvate in altri comuni per la stessa categoria di utenza, ... e a volte si tratta di comuni appartenenti alla medesima area geografica), dall'altro occorre evidenziare che il processo di omogeneizzazione dei sistemi di prelievo dovrà avvenire gradualmente, evitando di imporre scelte irrealizzabili nel breve periodo - che metterebbero a rischio la copertura dei costi del servizio e finirebbero per creare squilibri nei bilanci comunali.

Il Prelievo sui rifiuti: i metodi di determinazione delle tariffe in base alla L. 147/2013

La Legge n. 147/2013, che ha istituito la TARI, consente ai Comuni di adottare sistemi di applicazione del prelievo sui rifiuti differenti: da un lato, per ottemperare al principio comunitario del “chi inquina paga” permette, a certe condizioni, l’adozione di sistemi di prelievo legati alla cosiddetta “misurazione puntuale” dei rifiuti conferiti (commi 667, 668 L.147/2013); dall’altro, consente di mantenere in essere sistemi tariffari presuntivi che prescindono dal numero degli occupanti (comma 652 L. 147/2013, il c.d. metodo- ex TARSU).

GLI ATTUALI SISTEMI DI PRELIEVO SUI RIFIUTI:

- **TARI** (metodo normalizzato ex DPR 158/1998);
- **TARI con metodo “ex TARSU”** (commisurazione del prelievo alla superficie dei locali occupati moltiplicata per uno o più coefficienti di produttività quantitativi e qualitativi);
- **TARIP** (tariffa determinata “anche” sulla base sistemi di misurazione puntuale). La tariffa puntuale può essere applicata dal gestore nella forma di corrispettivo (**TARIP- CORRISPETTIVA**) *ma anche dal comune come tributo (TARIP-TRIBUTO)*

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

PRINCIPIO FONDAMENTALE per la determinazione le tariffe

Legge 147/2013 – comma 654

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

* (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).

TARI calcolata sulla base del DPR 158/1999 (metodo normalizzato)

Coma 651, L. 147/2013 “ Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”


Utenze Domestiche:

- quota fissa (a copertura dei costi fissi) commisurata alla *superficie e numero occupanti*;
- quota variabile (a copertura dei costi variabili) commisurata esclusivamente al *numero degli occupanti*.

Utenze Non domestiche:

- quota fissa commisurata alla *superficie e alla tipologia di attività svolta*;
- quota variabile commisurata alla *superficie e alla tipologia di attività svolta*.

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE



Con la Tariffa di riferimento devono essere coperti integralmente:

- i costi di investimento e relativi ammortamenti (costi fissi);
- i costi di raccolta, trattamento, smaltimento/riciclo dei rifiuti (costi variabili – legati alla quantità di rifiuti prodotti).

I COSTI sono determinati annualmente nei Piani Economici Finanziari (PEF)

I PIANI ECONOMICI FINANZIARI (PEF)

Il contenuto del piano finanziario

Come specificato all'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:

- il **programma degli interventi necessari**, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il **piano finanziario degli investimenti**, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'**indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili**, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le **risorse finanziarie necessarie**, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

I PIANI ECONOMICI FINANZIARI (PEF)

Il PEF, inoltre, è corredato da una **RELAZIONE** che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

I Piani finanziari pertanto si strutturano in due nuclei tematici principali:

- ❖ **profili tecnico-gestionali**: il progetto di gestione del servizio integrato dei rifiuti e gli obiettivi strategici per il futuro;
- ❖ **I profili economici-finanziari**, che programma annualmente i fabbisogni economici e i flussi finanziari necessari per la gestione

Approvazione del PEF e delle Tariffe Tari

Legge 147/2013 – comma 683.

Il **consiglio comunale deve approvare**, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le **tariffe della TARI** in conformità al **piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (GESTORE) ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**

Piano finanziario - Costi del servizio

- Viene approvato annualmente dall'autorità d'ambito competente;
- in mancanza dell'autorità d'ambito competente, è approvato dal Consiglio comunale

Tariffe TARI:

approvate dal Consiglio comunale in conformità al PEF

Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale: EGATO

Le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art. 201 del D.Lgs. n. 152 del 2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del piano finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006);

- La legge 191/2009 ha previsto la soppressione delle suddette autorità d'ambito locale, assegnando alle Regioni il compito di attribuire tali funzioni ad altri enti.

Non tutte le regioni hanno provveduto ad attribuire tali funzioni.

Nelle regioni in cui non sono state attribuite tali funzioni ad apposite agenzie (ora denominati "Egato"), sono i **Comuni** a dover provvedere all'approvazione dei PEF (cfr. art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999) ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Metodologia tariffaria ai sensi del DPR 158/1999

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- 1) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- 2) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
Le prime due fasi riguardano il PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO (costi)
- 3) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 4) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Le ultime due fasi si sono legate alle DELIBERE TARIFFARIE (tariffe)

I FASE: individuazione dei costi del servizio

Costi operativi di gestione (CG)	Costi comuni (CC)	Costi d'uso capitale (CK)
<p>Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):</p> <ul style="list-style-type: none">- costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL);- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT);- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS);- altri costi (AC)	<ul style="list-style-type: none">- costi amministrativi (CARC);- costi generali di gestione (CGG);- costi comuni diversi (CCD)	<ul style="list-style-type: none">- ammortamenti (Amm.)- accantonamenti (Acc.)- remunerazione del capitale investito (R)
<p>Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):</p> <ul style="list-style-type: none">- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);- costi di trattamento e riciclo (CTR);		

II FASE: Suddivisione dei costi tra fissi e variabili

COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
<ul style="list-style-type: none">• costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)• costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)• costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale;• costi diversi (CCD)• altri costi (AC)• costi d'uso del capitale (CK)	<ul style="list-style-type: none">• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)• costi di trattamento e riciclo (CTR)

III FASE: ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche. In particolare si può **ricorrere a rilevazioni statistiche**, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico. E' possibile altresì una **determinazione "per differenza"**, fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze domestiche (Qd) oppure all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd),

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi Fissi	CFd	CFnd
Costi variabili	CVd	CVnd

Utenze domestiche e utenze non domestiche

Utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);

Utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; le “comunità” cioè residenze collettive e simili (collegi, convitti, ricoveri, seminari caserme,...)

sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).

IV FASE: calcolo delle voci tariffarie per utenze domestiche

Una volta individuati i costi fissi e variabili delle utenze domestiche e non domestiche occorre ripartire tali costi sulle singole utenze, andando a calcolare le tariffe:

Per le Utenze domestiche:

-- la **quota fissa** della tariffa è individuata per unità di superficie (mq); alla tariffa unitaria viene applicato un coefficiente di adattamento (K_a) che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare (in modo da agevolare le famiglie numerose).

Quota fissa della tariffa è determinata dai mq dei locali occupati e dal numero di componenti.

-- le tariffe relative alla **quota variabile** non si rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (sulla base di un coefficiente K_b)

Quota variabile della tariffa è commisurata esclusivamente al numero dei componenti del nucleo familiare.

IV FASE: calcolo delle voci tariffarie per utenze non domestiche

Per le Utenze non domestiche:

-- la **quota fissa** della tariffa è individuata per unità di superficie (mq); alla tariffa unitaria viene applicato un coefficiente di adattamento (K_c) che tiene conto della tipologia di attività.

La quota fissa della tariffa è determinata dai mq dei locali occupati e dalla tipologia di attività svolta

-- la **quota variabile** della tariffa è individuata per unità di superficie (mq); alla tariffa unitaria viene applicato un coefficiente di adattamento (K_d) che tiene conto della tipologia di attività.

-La quota variabile della tariffa è determinata dai mq dei locali occupati e dalla tipologia di attività svolta

I coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd

I coefficienti di adattamento **Ka** per le utenze domestiche sono pubblicati in allegato del DPR 158/1999 e sono differenziati **per popolosità** (comuni con **popolazione** fino a 5000 abitanti e per quelli con popolazione >5.000). Inoltre sono differenziati per **area geografica** (Nord, Centro e Sud).

Il coefficienti di produttività in base al numero dei componenti per le utenze domestiche (**Kb**) sono pubblicati sotto forma di un **range** (min, max, valore medio).

I coefficienti Kc per le utenze non domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999 e sono suddivisi per **popolosità dei comuni** (sopra i 5.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti) e **per area geografica** (Nord, centro e sud). Anche i coefficienti Kc sono indicati sotto forma di un **range** all'interno del quale i comuni individuano i coefficienti.

I coefficienti Kd sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per area geografica sotto forma di un **range** (min, max)

il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e **2019** l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (comma 652).

TARI basata sul criterio "ex TARSU"

In base a questo criterio, l'individuazione delle categorie di contribuenza è rimessa alla scelta del comune: il comune può prescindere dalla suddivisione delle tariffe in quota fissa e variabile e non è tenuto ad articolare le "tariffe per le utenze domestiche" in base al numero dei componenti.

Utenze domestiche: le tariffe delle sono individuate in base alla superficie moltiplicata per uno o piu' coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Utenze non domestiche: Le tariffe delle sono individuate in base alla superficie moltiplicata per coefficienti di produttività differenziati in base alla tipologia di attività svolta.

Questo metodo è ancora consentito, sulla base del dispositivo di cui al c. 652, L. 147/2013 *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, **può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti.** Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”*

TARIP – Tari puntuale – L. 147/2013

Comma 668. I comuni che **hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale** della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico **possono**, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.** Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Comma 667. Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, **sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale** della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico **o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio**, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

TARIP – Tari puntuale: tariffa o tributo?

Comma 668, L. 147/2013: “ I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico “**POSSONO**” con regolamento prevedere l’applicazione di una TARIFFA avente NATURA CORRISPETTIVA in luogo della TARI.

Rimane quindi ferma la facoltà di scegliere fra:

- **TARI PUNTUALE CORRISPETTIVA: applicata e riscossa dal gestore (comma 668);**
- **TARI PUNTUALE TRIBUTO: rimane nel bilancio comunale, è riscossa dal comune e può essere gestita dal Comune e/o dal Gestore (c. 691, poi modificato da L. 68/2014 e L. 125/2015).**

IL PRINCIPIO EUROPEO DEL “CHI INQUINA PAGA”

La Corte di Giustizia europea con sentenza 30/03/2017 C-335/16 ha ribadito che non esiste alcuna normativa che imponga agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo di smaltimento, sicchè questo potrà essere effettuato sia “**mediante una tassa**” sia mediante “**contributi**” o “**prelievi di natura corrispettiva**”

Decreto 20/04/2017

- Pubblicato in GU n. 117 del 22/05/2017
- Entrato in vigore il 6 giugno 2017 (15 gg successivi)
- Obbligo di adeguamento dei regolamenti comunali entro 24 mesi, quindi entro il 6 giugno 2019
- Legittima l'applicazione della TARIP da parte dei Comuni prima ancora dell'emanazione del decreto (vista la disposizione transitoria)
- Legittima tutti i sistemi di misurazione puntuale in essere, introducendo anche ulteriori possibilità di presunzioni e sistemi semplificati che annacquano ancor di più la natura di corrispettivo per il servizio reso
- Accentua, pertanto, il problema dell'IVA.

Decreto 20/04/2017

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione **da parte dei comuni di:**

- a) **sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;**
- b) **sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.**

2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Art. 4. Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti

1. **La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.**

2. Possono altresì **essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.**

3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'art. 6.

4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

Decreto 20/04/2017

Art. 7. Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche

1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una **utenza aggregata** sono ripartiti tra le singole utenze secondo il **criterio pro capite**, in funzione del **numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza**.

2. Il riparto tra le singole utenze può avvenire anche utilizzando i **coefficienti** indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del **DPR 158/99**.

3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche **per quelle porzioni di territorio in cui**, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, **non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale**.

Art. 8. Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate

1. Il rifiuto residuo proveniente dalle **utenze non domestiche presenti in utenze aggregate** deve essere **conferito in maniera separata** rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.

2. Alternativamente, il comune utilizza i **coefficienti di produttività** per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche», di cui all'allegato 1 del **DPR 158/99**, ovvero coefficienti di distribuzione **ottenuti mediante appositi studi** effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento

Decreto 20/04/2017

Art. 9. Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

1. In fase di **definizione della parte variabile della tariffa** per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare **criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi. ***

2. Le frazioni avviate al **riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi**. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

•Questo articolo è quello che può creare più conflittualità con il gestore dei rifiuti, in quanto autorizza l'addebito di una quota «fissa» della quota «variabile» (svuotamenti minimi)

*L'art. 9 autorizza l'applicazione della c.d. **tariffa trinomica***

Il problema IVA

Visti i criteri assolutamente blandi previsti per la “misurazione puntuale”, sussistono fondate motivazioni per ritenere che la Cassazione rileverà la **natura tributaria del prelievo**.

➤ **La Corte Costituzionale, nella sentenza 24 luglio 2009, n. 238** ha giudicato la natura tributaria della TIA1, ma non della TIA2. Tuttavia la Corte ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. *Tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante;*

Cass.SS.UU. N. 17113 del 11/7/2017: nella sentenza, si precisa che “**sia la TIA1 che la TIA2 che la TARI**” (anch’essa ha natura pubblica anche se riscossa dal gestore, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo) sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti: **a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario”.**

➤ **Cass. N. 23949 del 25/09/2019 su TIA 2:** “..non pare sussistere un rapporto sinallagmatico che è alla base dell’assoggettamento ad IVA (corte Cost. 238/2009) attesa l’inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo, commisurata a mere previsioni forfetarie di producibilità di rifiuti..” . **La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi non solo sulla TIA 2 - ma anche ...sulla TARI che prevede l’applicazione di una tariffa corrispettiva ove sia presente un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti !**

Criteri per la realizzazione sistemi di misurazione puntuale: considerazioni di Arera

Arera, nel doc. 713/2018, ribadisce che con il termine “*tariffazione puntuale*” si fa riferimento a una pluralità di casistiche, sebbene nella maggior parte dei casi la tariffazione puntuale applicata alla parte variabile della tariffa faccia riferimento alla **sola misurazione della quantità del rifiuto urbano residuo prodotto (RUR)**, in modo tale da incentivare l’utente a differenziare quanto più possibile la raccolta per contenere la spesa sostenuta. La misurazione del RUR, come sopra ricordato, rappresenta il requisito minimo richiesto dal citato DM 20 aprile 2017 per un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti. In alcuni casi analizzati, tuttavia, la quota effettivamente variabile della tariffa legata alla **misurazione puntuale del RUR, rappresenta una percentuale estremamente ridotta della quota variabile totale della tariffa** (qualche punto percentuale), restando dunque quest’ultima basata in buona parte su calcoli di natura presuntiva. **In molti casi analizzati, ad esempio, una quota della tariffa si computa fissando un numero di svuotamenti minimi obbligatori mentre la quota effettivamente variabile riguarda i soli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori (si tratta della c.d. “**tariffazione trinomia**”, composta da una quota fissa calcolata con criteri presuntivi, una quota variabile calcolata con criteri presuntivi e una quota variabile puntuale a misura).** Ciò consente di ottenere una garanzia di copertura di una parte dei costi variabili del servizio ed evitare il rischio che la riduzione progressiva della base imponibile (kg o litri di RUR) e di arginare il fenomeno di “abbandono dei rifiuti”

Criteri per la realizzazione sistemi di misurazione puntuale: considerazioni di Arera

Le casistiche di tariffazione puntuale riscontrabili nella pratica sono, dunque, assai diversificate e si differenziano in funzione della:

a) **differente natura:** prestazione patrimoniale oppure tributo;

b) **frazione misurata:** RUR più frequentemente oppure, oltre al RUR, una o più frazioni della raccolta differenziata (ad es. frazione organica);

c) **oggetto o tecnica della misurazione:** misurazione diretta del peso; misurazione indiretta tramite volume; sistema *flat*, ossia *in base all'attivazione o meno di un servizio (ad esempio: l'utente che effettua auto-compostaggio, non attiva il servizio di compostaggio); in base alla numerosità delle richieste di intervento (es: numero di ritiri di ingombranti oltre un certo numero soglia) o alla frequenza di ritiro prescelto per una data frazione, oppure al numero di pezzi consegnati/ritirati;*

d) **l'approccio alla misurazione:** progressiva, ossia, quanto maggiore è la quantità di RUR prodotta o il numero di servizi richiesti, quanto più si paga, oppure premiale, con l'applicazione di sconti in tariffa, in genere inversamente proporzionali alla RUR prodotta.

Criteria per la realizzazione sistemi di misurazione puntuale: considerazioni di Arera

Sulla base di un'analisi condotta da ISPRA su un campione di circa 2.500 Comuni, la tariffa puntuale è applicata ancora oggi in misura minoritaria rispetto all'applicazione della TARI tributo e riguarderebbe non più del **13,2% dei Comuni oggetto di indagine**. In una recente analisi svolta su un campione di 22 milioni di abitanti, Utilitatis quantifica in circa 3,5 milioni di abitanti la popolazione interessata dall'applicazione di una tariffa con parte variabile a misurazione puntuale, sia nella forma della TARIP corrispettivo, che nella forma della TARIP tributo. Le esperienze attuali di tariffazione puntuale fanno riferimento soprattutto a realtà locali del Nord e in misura minore del Centro e del Sud e, in particolare, a contesti comunali piccoli e medio-piccoli, generalmente inferiori ai 20 mila abitanti. **Nei contesti in cui è applicata la tariffazione puntuale, viene rilevata un'incidenza della raccolta differenziata superiore, anche significativamente, rispetto alla media nazionale. Tuttavia, dall'analisi citata nel precedente punto emerge che anche tra i Comuni che non applicano la tariffa puntuale esistono numerose realtà che presentano percentuali di raccolta differenziata paragonabili a quelle di Comuni a tariffa puntuale.** Ne consegue che, benché l'introduzione della tariffa puntuale risulti essere direttamente correlata a *performance positive*, essa non pare essere una condizione necessaria al raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata; secondo tale analisi, **altri presupposti sembrerebbero incidere in modo più determinante nel raggiungimento di elevate percentuali, come l'introduzione della modalità di "raccolta porta a porta" in luogo della raccolta stradale.**

Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2018

Tabella 5.4 – Regime di prelievo applicato al 31-12-2017 dai comuni analizzati

Regime di prelievo	Numero di comuni	Popolazione	% dei comuni che applicano il regime di prelievo sul totale dei comuni analizzati	% della popolazione dei comuni che applicano il regime di prelievo sul totale dei comuni analizzati
TARI NORMALIZZATA	2.252	24.181.496	86,8	90,6
TARIFFA PUNTUALE / CORRISPETTIVA	341	2.520.117	13,2	9,4

Fonte: ISPRA

Arera: le funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio per il 2018.

La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) **funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti**, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi** a beneficio dell'utenza e la **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Delibere Arera 31 ottobre 2019

La rivoluzione copernicana

- Delibera 443/2019/R/rif **Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).**
- Delibera 444/2019/R/Rif **Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione Dei Rifiuti**

Con queste due delibera si assiste ad un radicale cambiamento di impostazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti da comune-centrico a cittadino-centrico.

Questo nuovo sistema è stato immaginato e costruito sulla base delle migliori esperienze del settore, senza guardare alla maggioranza delle realtà italiane, ben lontane da un sistema integrato con servizi a scala di ambito e con affidamenti a gestori professionali. Soprattutto per i comuni più piccoli con affidamenti in economia o con affidamenti a piccole imprese locali, questa rivoluzione rischia di essere un peso molto gravoso se non gestita al meglio. Anci è in prima linea per cercare di riportare un corretto percorso di regolamentazione del settore su un binario accettabile per tutti

Arera: opportunità o onere troppo gravoso?

Non possiamo nascondere che il paese va a due (o più) velocità.

- **Grandi utilities** che macinano utili ed inglobano sempre più comuni (A2A, Hera, Iren....)
- Gruppi di comuni che si stanno organizzando in **ambiti territoriali** con un affidamento unico (Alia, Etra ...)
- Gruppi di comuni che si **consorziano** per condividere attività o competenze
- **In house** (sempre di meno) spesso legate ad un solo ente
- **Aziende private** che svolgono servizi per uno o più comuni
- Affidamenti in **economia**

Arera: opportunità o onere troppo gravoso?

Vista la grande molteplicità di realtà e la complessità del settore **spostare l'attenzione verso l'utente consente di vedere il servizio dall'altra parte** e ciò ci permette di semplificare la vista rispetto alle frastagliate descrizioni che farebbero gli innumerevoli comuni della nostra Penisola.

Vedere il servizio dalla parte degli utenti permette di **vedere il servizio come dovrebbe essere** e d'altra parte lo standard delle tariffe dovrebbe consentire ai comuni di **scegliere con maggiore coscienza**, la trasparenza dei dati consente anche ai comuni di sapere **come sta lavorando il gestore** e quindi capire meglio come agire.

L'insieme regolatorio consentirà di avere anche maggiori informazioni da poter inserire nelle gare onde consentire di **scegliere gestori più preparati e capaci di accettare la sfida del confronto con le altre aziende**.

In ultimo può essere che la regolazione porterà a **definire quel percorso di unione o di collaborazione di comuni** che oggi stenta in larga parte del nostro paese

Arera: opportunità o onere troppo gravoso?

Detto ciò non si può nascondere che il **processo regolatorio è molto oneroso, soprattutto per le piccole realtà che sono meno strutturate** ed hanno meno la cultura della rendicontazione analitica del servizio. La regolazione metterà in crisi anche **molti gestori che con ogni probabilità non saranno pronti** a rendere disponibili i dati necessari per la parte di trasparenza né per quanto riguarda la redazione del PEF. In questo **processo è molto importante comunicare con gli altri comuni, con Ifel, Anci e con la stessa ARERA** per condividere le proprie difficoltà per poter ottemperare alle richieste di legge e contemporaneamente usufruire dei vantaggi della regolazione a iniziare dalla Trasparenza.

Trasparenza

Delibera 444/2019/R/Rif **Testo Integrato In Tema Di Trasparenza Nel Servizio Di Gestione Dei Rifiuti**

Trasparenza ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023.

2.2 **Gli obblighi** relativi agli elementi informativi minimi di cui ai successivi articoli **si applicano:**

- a) **al gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;**
- b) qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti:
 - i) **al gestore che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;**
 - ii) **al gestore delle attività di raccolta e trasporto e al gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade** – limitatamente alle lettere da a) a i) del comma 3.1, **ciascuno per gli aspetti di propria competenza.**

Trasparenza: le scadenze

Le disposizioni stabilite dal presente provvedimento, che operano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020, **si applicano:**

a) **dal 1° aprile 2020**, salvo quanto previsto alla successiva lettera b);

b) **dal 1° gennaio 2021 per:**

i) i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi di raccolta e trasporto e/o di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi compresi **i Comuni** che gestiscono tali servizi in economia, che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, **con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti;**

ii) i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti.

Trasparenza: sito internet

3.1 I gestori di cui al precedente Articolo 2 sono tenuti, nei limiti di quanto stabilito al comma 2.2, a predisporre ed a mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla *home page*, che presenti almeno i seguenti contenuti informativi **minimi**, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni:

- a) **ragione sociale del gestore** che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti;
- b) **recapiti telefonici, postali e di posta elettronica** per l'invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti;

Trasparenza : sito internet

- c) **modulistica per l'invio di reclami**, liberamente accessibile e scaricabile;
- d) **calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente**, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione;
- e) **informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie** di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta;
- f) **istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani** al servizio di raccolta e trasporto;
- g) **Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile**;
- h) **percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso**, calcolata come indicato all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2;

Trasparenza : sito internet

- i) **calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade** oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, **frequenza di effettuazione del servizio** nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta;
- j) **regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi**, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, **delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici**, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili;
- k) **informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale** e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;
- l) **estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso** con riferimento all'ambito o ai comuni serviti;
- m) **regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva** emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13;

Trasparenza

- n) modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite;
- o) scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso;
- p) informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto;
- q) procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile;

- 8 -

Trasparenza

- r) indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione;
- s) eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell'Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Trasparenza

3.2 La sezione del sito internet di cui al comma 3.1 deve altresì contenere l'indicazione chiara ed evidente delle variazioni di rilievo, così come definite al successivo Articolo 9, nelle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

3.3 Le variazioni di cui al precedente comma 3.2 devono essere pubblicate almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di decorrenza delle medesime, fatta eccezione per le variazioni di natura urgente e/o emergenziale, che devono essere comunque pubblicate con il massimo preavviso possibile.

3.4 I contenuti informativi di cui al precedente comma 3.1 devono essere organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle informazioni riportate.

Trasparenza *Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione*

4.1 Il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto ad inviare agli utenti un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico secondo quanto disposto dal successivo comma 4.2.

4.2 Il documento di riscossione deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il documento deve altresì chiarire che l'opzione di invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti di cui all'Articolo 9.

4.3 Nel documento di riscossione o negli eventuali prospetti informativi allegati viene riservato uno spazio dedicato alle eventuali comunicazioni di cui all'Articolo 3, comma 3.1, lett. s), del presente provvedimento.

4.4 Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati.

Trasparenza : *Informazioni generali nei documenti di riscossione*

5.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano, in modo chiaro e comprensibile, almeno le seguenti informazioni generali:

- a) **indicazione del servizio** a cui si riferisce l'importo addebitato;
- b) **dati identificativi dell'utente**, tra i quali cognome, nome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, nonché il codice univoco identificativo dell'utente;
- c) **dati caratterizzanti ciascuna delle utenze a cui si riferisce l'importo addebitato**, ove i medesimi siano necessari ai fini della commisurazione della tariffa:
 - i) **indirizzo e codice utenza**;
 - ii) **superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati**;
 - iii) **dati catastali, ove disponibili**;
 - iv) **categoria di utenza**;
 - v) **nel caso di utenza domestica, numero di occupanti dell'immobile**;

Trasparenza : *Informazioni generali nei documenti di riscossione*

- vi) **ove la tariffa sia commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, indicazione di tali quantità**, con riferimento alla/e frazione/i soggetta/e a misurazione ai fini della commisurazione della tariffa;
- d) **indirizzo internet e/o recapito telefonico e/o indirizzo dello sportello fisico presso cui reperire la procedura per l'eventuale comunicazione di errori o variazioni** nei dati di cui alle lettere b) e c) del presente comma;
- e) **periodo di riferimento del documento di riscossione**; nel caso di variazioni in corso d'anno dei dati di cui alla lettera c) del presente comma è indicata la decorrenza delle medesime dando evidenza degli importi dovuti per l'erogazione del servizio;
- f) **recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, di reclami e/o di richieste di rettifica relativi all'importo addebitato** e al pagamento nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti.

Trasparenza: *Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione*

6.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano **almeno i seguenti dati sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa**, relativi a ciascuna delle utenze a cui si riferiscono gli importi oggetto di riscossione:

- a) **importo complessivo addebitato**, con riferimento a ogni singola utenza, ove applicabile, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero per l'attività di raccolta e trasporto e l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, qualora i servizi vengano fatturati distintamente, espresso in euro; nel caso di variazioni in corso d'anno dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), dal punto ii) al punto v), il documento di riscossione indica distintamente gli importi relativi a ciascuna situazione dell'utenza nel periodo di riferimento del documento di riscossione;
- b) **scadenza per il pagamento in un'unica soluzione**;
- c) **ove applicabile, importo, espresso in euro, di ciascuna delle rate** in cui è effettuabile il pagamento ai sensi dell'Articolo 1, comma 688, della legge n. 147/13, con relativa scadenza;

Trasparenza: *Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione*

- d) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa;
- e) in caso di applicazione di tariffa con misurazione puntuale delle quantità conferite, indicazione, ove rilevante, delle prestazioni incluse nel servizio minimo;
- f) importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate;
- g) importo, espresso in euro, degli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti e indicazione della possibilità che l'importo addebitato con riferimento al periodo in corso sia rettificato a conguaglio;
- h) indicazione distinta degli importi, espressi in euro, relativi ad imposte, tributi o addizionali, nonché delle eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con la normativa vigente;

Trasparenza: *Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione*

- i) **estremi degli atti di approvazione rilevanti con riferimento alla tariffa applicata** o, in caso di conguagli, alle tariffe applicate;
- j) **indicazione del sito internet e/o dei recapiti telefonici e/o dell'indirizzo degli sportelli fisici**, ove presenti, presso cui è possibile reperire le informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.

Trasparenza: *Informazioni su modalità di pagamento nei documenti di riscossione*

7.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano almeno le seguenti informazioni sulle modalità di pagamento:

- a) **elenco delle modalità di pagamento ammesse**, ivi compresa l'indicazione di tutti i dati del beneficiario necessari affinché l'utente possa effettuare il pagamento;
- b) **situazione dei pagamenti precedenti**, ove disponibile, ivi compresa l'indicazione degli importi eventualmente ancora dovuti e della scadenza degli stessi;
- c) **ove risultino importi ancora dovuti, le procedure che si applicano in caso di ritardato od omesso pagamento**, nonché le informazioni su eventuali tassi di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni applicabili, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.

Trasparenza: *Informazioni su servizio e risultati ambientali nei documenti di riscossione*

8.1 Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano le seguenti informazioni minime sull'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e sui risultati ambientali della gestione:

- a) ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero il servizio di raccolta e trasporto e/o del gestore del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di richieste di informazioni, la segnalazione di disservizi e l'invio di reclami da parte degli utenti, con riferimento al servizio di raccolta e trasporto e al servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- c) recapiti e orari di apertura degli sportelli fisici (ove presenti) per l'assistenza agli utenti;
- d) indicazione del sito internet ove è disponibile la Carta della qualità del servizio e le altre informazioni di cui all'Articolo 3.

Trasparenza: *Informazioni su servizio e risultati ambientali nei documenti di riscossione*

8.2 Il documento di riscossione o eventuali prospetti ad esso allegati riportano con cadenza almeno annuale le seguenti informazioni minime:

- a) **calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente**, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non fosse effettuabile una programmazione; in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del gestore del servizio di raccolta e trasporto presso cui tali informazioni sono disponibili;
- b) **calendario e orari di effettuazione dell'attività di spazzamento e lavaggio delle strade** e, ove questa non sia oggetto di programmazione, informazioni relative alla frequenza di effettuazione nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta collegati con l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade; in alternativa, indicazione del sito internet proprio o del gestore del servizio presso cui tutte le suddette informazioni sono disponibili;
- c) **istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani**;
- d) **percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza**, con riferimento ai tre anni solari

precedenti a quello di emissione del documento di riscossione, calcolata come indicato all'Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.

Trasparenza: *Disposizioni in materia di comunicazioni agli utenti*

9.1 Il **gestore del servizio** integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, qualora le attività incluse nel medesimo servizio integrato siano gestite da soggetti distinti, **comunica agli utenti interessati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, le variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, e/o dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, che includono almeno le seguenti:**

- a) **modifiche nella modalità di raccolta dei rifiuti urbani, nei casi di estensione del servizio di raccolta differenziata e di passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta;**
- b) **modifiche nel calendario della raccolta porta a porta;**
- c) **modifiche nelle modalità di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade che comportino effetti sui comportamenti degli utenti, in particolare quando implicino divieti relativi alla viabilità e alla sosta;**
- d) **modifiche nel regime di tariffazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;**
- e) **modifica del soggetto che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.**

Trasparenza:

9.2 Il termine di preavviso di cui al precedente comma 9.1 non si applica alle variazioni di natura urgente e/o emergenziale, fermo restando l'obbligo, per il gestore, di inviare le comunicazioni con il massimo preavviso possibile.

9.3 Nel rispetto del termine di preavviso di cui al precedente comma 9.1, le comunicazioni di cui al medesimo comma possono essere effettuate attraverso il documento di riscossione con adeguata evidenza e comprensibilità.

9.4 Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione delle comunicazioni di cui al comma 9.1.

Trasparenza: *Informazioni sulla percentuale di raccolta differenziata*

10.1 Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata il gestore si riferisce ai dati annuali, di dettaglio comunale, del Catasto Rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 152/06.

10.2 Ove uno o più dei suddetti valori annuali non siano disponibili ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3.1, lettera h), e al comma 8.2, lettera d), il gestore determina la percentuale di raccolta differenziata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 e ne dà adeguata evidenza nel documento di riscossione.

Trasparenza: *Trasmissione di informazioni tra operatori*

11.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente provvedimento i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti:

- a) le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 entro il 30 aprile 2020;
- b) le informazioni sulle successive variazioni negli elementi di cui ai sopradetti commi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.2, entro 15 (quindici) giorni solari dalle relative modifiche.

11.2 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3.3 e all'Articolo 9, il gestore delle attività di raccolta e trasporto e il gestore delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti almeno 45 (quarantacinque) giorni solari prima del momento in cui le variazioni di rilievo del servizio diventano efficaci.

Trasparenza: *Ulteriori standard di trasparenza definiti dagli Enti territorialmente competenti*

12.1 Qualora l'Ente territorialmente competente, anche su proposta del gestore, definisca standard di trasparenza ulteriori o differenziati, tali standard devono prevedere livelli di tutela dell'utente non inferiori a quelli definiti nel presente provvedimento.

Le novità del nuovo metodo

- La perimetrazione
- Parte fissa e parte variabile
- I nuovi parametri
 - Fattore di sharing
 - Costi efficienti 2018 2019
 - conguaglio anni precedenti
 - limite alla crescita annuale
 - *Xa* coefficiente di recupero di produttività
 - *QLa* coefficiente per il miglioramento previsto della qualità
 - *PGa* è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale
 - *Coefficienti previsionali relativi al conseguimento di target di miglioramento*

$$COI_{TV}^{exp}$$

$$COI_{TF'}^{exp}$$

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Arera ha definito le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione dei RU, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità.

I costi riconosciuti sono solo quelli afferenti alla **gestione integrata dei rifiuti**, cioè il **complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU**, vale a dire:

- **spazzamento e lavaggio strade;**
- **raccolta e trasporto dei rifiuti;**
- **trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;**
- **il controllo delle discariche dopo la chiusura;**
- **la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.**

Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall'Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le **attività esterne non strettamente riferibili al servizio**, *anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti*,

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

Sono escluse dal perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani:

- **raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche**

Tuttavia, la natura pericolosa del rifiuto in oggetto comporta la necessità ed opportunità che, da parte del sistema regolato, vi sia la possibilità di assicurare la certezza di una corretta gestione di tale rifiuto, e al contempo di garantire al gestore la certezza di copertura dei costi generati;

- **derattizzazione;**
- **disinfestazione zanzare;**
- **spazzamento e sgombero della neve**

Anche Linee guida Tares indicavano l'esclusione dai PEF – sulla base dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n. 152 del 2006. (Scelta criticata da Anci).

- **cancellazione scritte vandaliche;**
- **defissione di manifesti abusivi;**
- **gestione dei servizi igienici pubblici;**
- **gestione del verde pubblico;**

Anche nelle Linee Guida Tares, i costi di manutenzione e gestione del verde pubblico (piantumazione, annaffio, concimazione, potatura, sfalcio, abbattimento, ecc.) non rientravano nei costi operativi di gestione dei rifiuti, né in altra voce di costo rilevante in ordine alla tariffa. Vi rientravano invece i costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che ne derivano... (art. 184, c. 2, D.Lgs. n. 152/2006).

- **manutenzione delle fontane.**

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

L'eliminazione di alcuni costi dalla tariffa, costringerebbe gli enti ad individuare altre fonti di entrate, quali la fiscalità generale o ricavi provenienti dall'offerta di servizi a valore aggiunto.

È di tutta evidenza che una soluzione del genere, difficilmente praticabile nel breve periodo, oltre che di dubbia equità fiscale nel caso in cui si dovesse optare per la copertura con fiscalità generale, comporterebbe, unitamente ad un consistente aggravio della pressione fiscale a danno dei cittadini, un serio rischio di tenuta dei bilanci comunali.

Appare di difficile interpretazione la previsione dell'Autorità per cui *“ogni altro onere eventualmente inserito nei corrispettivi tariffari, ma non attinente alle attività ricomprese nel perimetro della regolazione, deve essere indicato separatamente”*.

Arera, come vedremo, ammette la possibilità di indicare “separatamente” nel documento di pagamento anche corrispettivi per attività non rientranti nel ciclo integrato dei rifiuti; tale previsione risulta difficilmente applicabile.

Nel caso in cui il Comune abbia adottato la Tari Tributo è assolutamente impensabile!

Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi

Nel caso in cui il gestore operi (in tutto o in parte) su più fasi della filiera, l'Autorità ritiene che i dati di costo (asset e costi operativi) debbano essere distinti secondo le due **macro-fasi** del servizio del ciclo integrato, vale a dire la fase della **raccolta e trasporto** e la fase del **trattamento**.

Al fine di rafforzare i criteri di trasparenza e migliorare la *cost-reflectivity delle entrate tariffarie*, l'Autorità è orientata a valutare **l'introduzione, graduale, di alcuni primi criteri di riattribuzione degli oneri, sulla base di driver predefiniti** (a titolo esemplificativo, i volumi raccolti, la densità abitativa e/o le richieste specifiche formulate dal committente laddove oggettivamente quantificabili).

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, seguendo la formulazione del citato d.P.R. n. 158/99, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione del ciclo dei rifiuti (ΣTa) è dato dalla somma delle entrate relative alle componenti di costo variabile (ΣTVa) e di quelle relative alle componenti di costo fisso (ΣTFa):

$$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$$

Viene mantenuta la stessa ripartizione dei costi, tra componenti di costo “fissi” e “variabili”.

Le componenti di costo fisso

Il totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso è definito sulla base della seguente condizione:

$$\Sigma TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,aexp + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

- *CSLa* è il costo relativo alle attività di spazzamento e di lavaggio
- *CCa* sono i costi comuni;
- *CKa* sono i costi di capitale;
- *COITF,aexp* ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale
- $(1 + \gamma a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019
- *RCT F,a* è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi.
- *r* rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4

Le componenti di costo fisso (CSLa)

Costi di Spazzamento e lavaggio

CSLa è relativa ai costi operativi per le attività di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, il lavaggio strade e suolo pubblico, lo svuotamento cestini e la raccolta foglie. Sono esclusi i costi relativi alle attività di spazzamento e sgombero neve. L'Autorità intende verificare se le tecnologie di recupero attualmente disponibili permettano possibilità di valorizzazione i cui benefici, attraverso forme di *sharing*, possano esser condivisi tra operatori e utenti.

Le componenti di costo fisso: CCa (CARC)

I costi comuni (CCa) sono dati dalla seguente somma:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

• **CARCa sono i costi per le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utente**, che includono le operazioni di:

- gestione di sistemi di misurazione puntuale dei RU conferiti dagli utenti al servizio pubblico ai sensi del D.M. 20 aprile 2017;
- gestione del rapporto con l'utente (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call center*;
- promozione di campagne ambientali;
- accertamento, riscossione (che include le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento), gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;

Le Linee Guida Tares del MEF prevedevano anche che "Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC". (incentivi!). Pare che Arera non consenta di includerli nel CARC.

Le componenti di costo fisso: CCa (CGGa)

- *CGGa* , sono i costi generali di gestione relativi sia al **personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio del ciclo integrato**, sia, in generale, la **quota parte dei costi di struttura** (quali ad esempio le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società, ecc.);

Non possono essere imputati in questa voce i costi relativi a personale impiegato in attività operative del ciclo integrato, che vanno inseriti integralmente tra i costi variabili.

Finora invece: il costo del personale va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei CC, tra i Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nel limite del 50%, è opzione discrezionale (All.n.1 DPR 158/99)

Questo cambiamento rischia di far lievitare la Quota Variabile della tariffa!

Le componenti di costo fisso: Effetto dell'incremento della componente variabile

La concentrazione dei costi tra le componenti variabili determina l'appesantimento della quota variabile della tariffa, con effetti nefasti specie per le famiglie più numerose, maggiormente penalizzate dall'incidenza della quota variabile.

In generale questo spostamento avrà un forte impatto sulle tariffe delle singole utenze ma allo stesso si dovrà rivedere il regolamento e verificare l'effetto delle riduzioni previste alla luce di questo riequilibrio della parte variabile.

Le componenti di costo fisso: CCa (CCDa)

CCDa sono i costi relativi alla **quota di crediti inesigibili**, per i quali l'ente locale/gestore dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione rischi ovvero da garanzia assicurativa; Questa disposizione è apparsa, fin da subito, troppo restrittiva ed ha creato forti preoccupazioni per i comuni.

Scuramente occorre apprezzare la volontà di uniformare le regole sulla riscossione, senza distinzione tra entrata tributaria ed entrata-corrispettivo (riscossione in capo al comune ovvero entrata riscossa direttamente dal Gestore).

Tuttavia, come ha rilevato ANCI, la delicatezza del tema impone un'attenta ponderazione, sia per gli inevitabili contraccolpi sulla gestione complessiva degli equilibri di bilancio sia sotto il profilo equitativo.

Le componenti di costo fisso: CCa (CCDa)

Problemi legati alla modifica del criterio di imputazione dei crediti inesigibili :

Riscossione coattiva effettuata mediante ingiunzione fiscale:

In questo caso occorre che sia stata notificata l'ingiunzione e che siano state poste in essere tutte le possibili azioni cautelari ed esecutive a disposizione dell'Ente. Queste attività richiedono lavoro e spesso occorre molto tempo per arrivare a dichiarare inesigibile il credito (soprattutto in caso di notifica di provvedimenti cautelari). La conseguenza è che, per poter iscrivere a costo i crediti, dovranno trascorrere diversi anni con inevitabili riflessi sui bilanci, soprattutto nei primi anni di applicazione del nuovo metodo. A tutto ciò si aggiunga che spesso i Comuni hanno affidato esternamente l'attività di riscossione coattiva - in concessione, o in appalto di servizi - disciplinando le tempistiche delle inesigibilità sulla base di criteri che possono risultare differenti (in tutto o in parte).

Riscossione coattiva effettuata tramite ruolo ad AdER

Maggiori problemi si hanno nel caso in cui la riscossione coattiva Tari sia effettuata mediante ruolo: in tal caso occorre prendere atto che l'inesigibilità potrà essere dichiarata solo dopo che AdER abbia trasmesso la prevista comunicazione di inesigibilità e sia terminato il procedimento di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 112/1999 (...con le disposizioni vigenti potranno trascorrere addirittura decenni!)

Le componenti di costo fisso: CCa (CCDa)

L'autorità precisa che i crediti inesigibili (così come da “nuova definizione”) potranno essere iscritti come costi comuni per la parte non coperta da fondi svalutazione rischi ovvero da garanzia assicurativa.

La formulazione non appare chiara, in quanto il **fondo svalutazione crediti (o fondo rischi generico)** previsto nelle Linee guida Tares per la redazione del Piano finanziari riguarda solo la categoria dei “**crediti esigibili**”, non quella dei crediti inesigibili!

Le linee guida, infatti, richiamando i principi civilisti per cui i crediti devono essere iscritti a bilancio *valore presumibile di realizzazione (art. 2426, c.c), suddividono i crediti esigibili in:*

- a) i crediti di *sicura esigibilità, sono iscritti al valore nominale;*
- b) i crediti di **dubbia esigibilità** sono soggetti a svalutazione specifica, mediante appostamento di idonee somme nel **fondo svalutazione;**
- c) *tutti i crediti sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.*

Per i crediti esigibili sono ammessi gli accantonamenti previsti dalla normativa tributaria, e quindi lo 0,5% annuo del valore nominale dei crediti, fino ad un massimo del 5% del valore nominale stesso (art. 106, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986).

Le componenti di costo fisso: CCa (CCDa)

Diversa è, invece, la sorte dei **crediti inesigibili**, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, le Linee Guida richiamano la disciplina contabile: l'art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (modificato dall'art. 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono un "Costo" - qualora risultino da elementi "certi e precisi" e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a **procedure concorsuali** o ha concluso un **accordo di ristrutturazione** dei debiti omologato. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità (non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito.

Le linee Guida precisano poi che occorre coordinare tali disposizioni con quelle tributarie, cosicché la possibilità di considerare inesigibile un credito presuppone il compiuto svolgimento delle procedure previste a pena di decadenza, quindi: **accertamento + notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione)**.

Solo decorso il semestre dalla notificazione del titolo esecutivo il credito potrà considerarsi inesigibile, e quindi inserito come costo nel Piano finanziario successivo.

Le componenti di costo fisso: CCa (CCDa)

Se l'obiettivo di Arera è quello di incentivare un'azione efficace di recupero dei crediti insoluti, occorre altresì evidenziare che nel sistema contabile dei comuni **esiste già un meccanismo volto a penalizzare l'inerzia e le inefficienze della riscossione: il FCDE**, introdotto dalla nuova contabilità (d.lgs. 118/2011), ha infatti lo scopo di limitare la capacità di spesa dell'ente in presenza di crediti di dubbia esigibilità. Anche con riferimento alla Tari, il FCDE "a regime" tenderà a coincidere con i crediti inesigibili.

ANCI-IFEL hanno chiesto ad Arera di rivedere la definizione di crediti inesigibili, proponendo "il riconoscimento degli accantonamenti, nella misura massima prevista dalle norme tributarie e contabili, con riferimento ai crediti, nonché la quota parte dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità relativa al prelievo sui rifiuti, depurato dell'accantonamento da svalutazione crediti e quantificato sulla base delle riscossioni dell'ultimo quinquennio". Solo così sarebbe possibile inserire in tassa anche il costo da mancate riscossioni. In tal modo poi tale costo sarà espressamente evidenziato anche a fini di trasparenza evitando che finisca per ricadere sull'intera collettività in modo indistinto.

Infine Arera non pare considerare il recupero all'evasione (omessa o infedele denuncia). Le linee guida del MEF prevedevano che "le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita".

Le componenti di costo fisso: CCa (COAL,a)

COAL,a include quota degli oneri di funzionamento EGATO, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'EGATO o dall'ente territoriale competente.

Le componenti di costo fisso: Cka ($Am a$)

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i **costi d'uso del capitale** CKa , relativi a ciascun ambito di affidamento/comune, comprendono gli ammortamenti ($Am a$), gli accantonamenti ($Acca$), la remunerazione del capitale (Ra) e la remunerazione delle immobilizzazioni in corso ($RLIC, a$):

$$CKa = Am a + Acca + Ra + RLIC, a$$

Ammortamenti

Il valore degli ammortamenti $Am a$ è dato dalla moltiplicazione di un “**deflatore**” degli **investimenti fissi** utili per **il valore dei cespiti** (di cui Arera fornisce una tabella che ne riporta la “vita utile” per “categoria di cespiti”)

Le componenti di costo fisso: Cka (Acca)

Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario

La componente **Acca** viene valorizzata al fine di considerare:

- il riconoscimento degli accantonamenti effettuati ai fini della *copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate* e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- il riconoscimento degli accantonamenti, nella misura massima prevista dalle norme tributarie, con *riferimento ai crediti*;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di *rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere*;
- *altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti*, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

Le componenti di costo fisso: $Cka (Ra)$

Remunerazione del capitale investito netto

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato (Ra) è calcolata come:

$$Ra = (WACCa * CINa)$$

➤ **WACCa** è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;

Componente calcolata sulla base del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio, tenendo conto del criterio della media ponderata del tasso di rendimento del capitale proprio e del costo del debito (*Weighted Average Cost of Capital, WACC*)

➤ **CINa** è il capitale investito netto

$$CINa = IMNa + CCNa - PRa$$

- $IMNa$ sono le immobilizzazioni nette
- $CCNa$ è il capitale circolante netto, (attività “a breve – passività “a breve”). calcolato in forma parametrica, in considerazione dei tempi di incasso e pagamento dei crediti e debiti commerciali;
- PRa è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell’anno ($a-2$); *in particolare* il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

Le componenti di costo fisso: Cka (RLIC a)

Remunerazione dei lavori in corso

$$RLIC,a = (SLIC,a * LICa)$$

➤ *SLIC,a* è il saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, individuato assumendo:

-una soglia minima pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del debtrisk premium, *Kdareal*

-una soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto *WACCRID,a*, calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4.

➤ *LICa* sono le immobilizzazioni in corso, limitando al massimo a 4 anni il periodo in cui le medesime possano trovare remunerazione

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 1/3

$$\Sigma TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,aexp - b(ARa) - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,alr$$

dove:

- *CRTa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati,;
- *CTSa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- *CTRa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
- *CRDa* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate,;
- *COITV,aexp* ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 2/3

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COITV_{aexp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)ARCONAI_{a} + (1 + \gamma_a) RCTV_{a/r}$$

- AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ,0,6];
- $ARCONAI_{a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 3/3

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COITV_{aexp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)ARCONAI_{a} + (1 + \gamma_a) RCTV_{a/r}$$

- $b(1 + \omega_a)$ è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2; ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1,0,4]$;
- $RCTV_{a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3;
- $(1 + \gamma_a)$ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018-2019, di cui al successivo Articolo 16;
- r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1} \leq 1,2$$

3.2 Per l'anno 2020, ai fini della verifica della condizione di cui al comma 3.1, si considerano le entrate tariffarie $TV_{2019old}$

Con riferimento all'anno 2020, il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie già approvate.

L'eventuale quota eccedente rispetto a $\pm 20\%$ sarà ricompresa nei "costi fissi"

ANCI evidenzia che ciò potrebbe comportare un aumento della tariffa delle utenze domestiche con più componenti, che solitamente corrispondono alle fasce più deboli della popolazione. Si ritiene che la variabilità annuale del costo inferiore a $\pm 20\%$ debba essere ridotta ad un valore ammissibile non superiore al $\pm 7\%$. te per il 2019.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1} \leq (1 + \rho_a)$$

dove:

- ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe.

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite di cui al comma 4.1, si considerano le entrate tariffarie $T_{2019 \text{ old}}$, di cui al Titolo V.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.3 Il parametro ρa è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$$

dove:

- r_{pia} è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, (ad es. in caso di previsioni di significativi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo,...)
- PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta);

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabell

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a = 0$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, possibili deroghe

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - **il superamento del limite di cui al comma 4.3, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:**

- **le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- **le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;**
- **l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;**
- **le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.**

4.6 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a declinare **puntualmente** le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

.. i conguagli! Il mancato coordinamento con i consuntivi al PEF già approvati

Il conguaglio 2018 è già stato riconosciuto agli utenti, sulla base di un meccanismo differente rispetto a quello introdotto dall'Autorità.

Finora, infatti, il conguaglio dell'anno di riferimento (**anno n**) veniva calcolato l'anno successivo a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo di gestione dell'anno di riferimento e il differenziale positivo/negativo poteva essere riportato, entro certi limiti, nel PEF successivo (**anno n + 2**)

CONSUNTIVO tra proventi ed oneri del servizio

POSITIVO:

Eccedenza di gettito (ordinario +acc.omessa/infedele)

Minori costi del servizio

NEGATIVO:

Minor gettito rispetto al preventivato (ordinario)

Maggiori costi del servizio rispetto alla previsione

Tempistiche: deve avvenire dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio e quindi di norma non prima del 30 aprile dell'anno successivo. **Non è prevista dalla legge alcuna formalizzazione del consuntivo:** quindi è rimessa alla determinazione dell'ente o dell'EGATO, anche se l'art. 8 del DPR 158/99 prevede, tra i contenuti obbligatori della relazione, l'indicazione degli scostamenti che si sono verificati rispetto all'anno precedente e l'indicazione delle motivazioni.

.. i conguagli! Il mancato coordinamento con i consuntivi al PEF già approvati

DIFFERENZIALE POSITIVO a consuntivo

Destinazione dell'eccedenza positiva a decurtazione dei costi del PEF dell'anno successivo: questa eccedenza **non è un economia di spesa, ma una somma** trattenuta dall'ente in assenza del potere impositivo, in base al principio del limite del carico tributario all'ammontare complessivo dei costi (*nella TARSU, Corte conti Campania, parere n. 218/2013*). **Comporta:**

- Restituzione del maggior gettito ai contribuenti, mediante decurtazione del tributo per l'anno **n+2**
- oppure Rimborso (nella tarsu, RM 154/1998)
- ✓ Non è possibile utilizzare l'eccedenza positiva a decurtazione di un tributo differente.

A BILANCIO:

Conto del bilancio **anno n**: avanzo di amministrazione vincolato per eccedenza del PEF.

Nel bilancio dell'**anno n+2** applicazione dell'avanzo vincolato a parziale copertura dei costi del PEF anno n+2.

DIFFERENZIALE NEGATIVO in corso d'anno entro 31 luglio

RILEVAZIONE IN CORSO D' ANNO: AUMENTO DELLE TARIFFE

TARI TRIBUTO: L'art. 193 del D.Lgs 267/2000 consente in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi entro il **31 luglio di ogni anno**, in deroga alle previsioni contenute nell'art. 1, c. 169, L.296/2006.

.. i conguagli! Il mancato coordinamento con i consuntivi al PEF già approvati

DIFFERENZIALE NEGATIVO in corso d'anno entro 31 luglio

Tariffa corrispettiva: aumento delle tariffe consentito (ma non retroattivo) – art. 54, c. 1bis, D.Lgs 446/97 Trattasi di ENTRATE NON TRIBUTARIE(C. Conti Toscana, parere n. 4/2009);

DIFFERENZIALE NEGATIVO oltre termine salvaguardia o a consuntivo

Il riporto della perdita nel piano finanziario dell'esercizio successivo è consentito **solo se la perdita è dovuta a minori entrate (ricavi)**, ad es. se la perdita deriva da un gettito minore del preventivato per cause relative alla **riduzione superfici imponibili o ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.**

Se la perdita è dovuta a **maggiori costi**: se i maggiori costi dell'anno *n* sono noti ENTRO la chiusura del rendiconto dell'anno *n* sono **costi di competenza dell'anno *n*** e come tali NON sono inseribili nel calcolo del PEF dell'anno *n+1* (o *n+2*).

Se i **maggiori costi** dell'anno *n* sono noti DOPO la chiusura del rendiconto dell'anno *n* sono **costi di competenza dell'anno *n+1*** da includere però nella voce **sopravvenienze passive** e NON sono inseribili nel calcolo del PEF dell'anno *n+1* (o *n+2*).

TAR Lecce 386/17: non è legittima l'inclusione di eventuali deficit accumulati in annualità pregresse, che sembra far ricadere i relativi costi su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell'anno precedente.

... i sistema dei conguagli Arera opportuna una revisione che si integri con il “vecchio” metodo

I sistema dei conguagli previsto da Arera sembra non tener conto dei conguagli già riconosciuti in quanto sembra riferirsi semplicemente alle tariffe approvate nell'anno (a-2). In tal modo i comuni si troverebbero a dover riconoscere un secondo conguaglio, calcolato sulla base di un metodo differente rispetto a quello già riconosciuto.

Ulteriore complicazione si avrà nei casi in cui i Comuni abbiano realizzato il passaggio da Tari tributo a Tari corrispettivo: in questo caso non si capisce come si possa prevedere nella tariffa puntuale 2020 un conguaglio relativo alla Tari tributo 2018.

Limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento

L'Autorità prevede che le entrate devono garantire la copertura dei costi efficienti, così come dettagliati nel documento, e che sia rispettato il limite di crescita tariffario da un anno all'altro. Per il 2020, ad esempio, le entrate tariffarie non potranno crescere rispetto al 2019 oltre il limite imposto pari a $(1 + \rho a)$ “**PRICE CAP**”

Tenuto conto che i fattori $QLa + PGa$ non potranno eccedere il valore del 5%, aumentato del tasso di inflazione e diminuito del fattore “recupero produttività”;

e che il fattore di recupero di produttività “dovrebbe” attestarsi tra i valori 0,1 - 0,5 (**?..valore assoluto, oppure 0,1% - 0,5%?**)

Sembra che Arera abbia disposto che le tariffe non potranno aumentare da un anno all'altro!

Questo limite alla crescita delle Entrate Tariffarie rischia di scontrarsi inevitabilmente con alcuni fattori:

- Spesso la crescita dei costi è dovuta a fattori esterni, a volte non prevedibili;
- Il Comune può già aver stipulato contratti (soprattutto in caso di “nuovi contratti”), non facilmente modificabili, in base ai quali risulta impossibile rispettare il limite indicato dall'Autorità.

Limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento e “conguagli”

Sicuramente, nei primi anni di applicazione del limite di crescita, si riscontreranno problemi applicativi.

Occorre infatti tener presente che il limite $\Sigma T_a / \Sigma T(a-1) \leq (1 + \rho a)$ è calcolato partendo dai costi efficienti dell'anno (a-2).

Per il 2020, la tariffa di riferimento ΣT_a sarà quindi determinata sulla base dei costi efficienti, calcolati - **partendo dai costi consuntivi dell'anno 2018**.

Analogamente, la tariffa di riferimento dell'anno 2019 $\Sigma T(a-1)$ sarà determinata sulla base dei costi efficienti – **partendo dai costi consuntivi dell'anno 2017**.

Se, ad esempio, il PEF approvato dal Comune nel 2018 presentava un aumento della tariffa di riferimento superiore al 5% rispetto a quella 2017, il Comune difficilmente potrà rispettare il limite di crescita se non saranno deliberate tariffe in “diminuzione” per l'anno 2020. In tal caso, ci si chiede se il Comune dovrà inviare la relazione ad Arera per superamento del limite, visto che il superamento non dipenderebbe da scelte previsionali per l'anno 2020.

Corrispettivi per l'utenza

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, a partire dalle entrate relative alle componentidi costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate

sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1 e 3.1 sono definiti:

- **l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;**
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Costi riconosciuti

6.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA secondo le modalità di cui al comma 18.3.

6.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Costi riconosciuti

6.3 I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative di cui al comma 1.1. In particolare:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

Costi riconosciuti

I costi di cui al comma 6.3, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:

- costi operativi, di cui al Titolo III, che comprendono costi operativi di gestione (*CGa*) e costi comuni (*CCa*);
- costi d'uso del capitale (*CKa*), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (*Acca*),

6.5 Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a-1*) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I_{2019} = 0,90\%$ e a $I_{2020} = 1,10\%$.

Costi operativi di gestione

7.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i costi operativi di gestione CG_a sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_{TV,a} + COI_{TF,a}$$

7.2 La componente CSL_a è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

Sono altresì incluse la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali.

Costi operativi di gestione

La componente *CRTa* rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

Costi operativi di gestione

7.4 La componente *CTSa* è riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

Costi operativi di gestione

7.5 La componente *CRDa* rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali);
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

Costi operativi di gestione

7.6 La componente *CTRa* è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;
- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
- commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

Costi operativi di gestione

7.7 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo *CTSa* e *CTRa* sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate). Le suddette componenti saranno valutate alla luce della determinazione, con successivo provvedimento, dei criteri di cui all'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17.

Costi operativi di gestione

7.8 Nelle more della determinazione dei corrispettivi di cui al precedente comma 7.7,

il corrispettivo unitario per la determinazione delle componenti di costo *CTSa* e

***CTRa* è pari:**

- a) in presenza di tariffe amministrate, alla tariffa approvata e/o giustificata dall'Ente territoriale competente;**
- b) in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata in esito a procedure negoziali.**

Costi operativi di gestione

7.9 Ai fini della determinazione delle componenti *CTS_a* e *CTR_a*, i costi delle operazioni effettuate presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico sono attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulle quantità di rifiuti avviate, al termine del trattamento, rispettivamente a smaltimento o a recupero.

7.10 Le componenti *COITV_a*, determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 8, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

Costi operativi incentivanti

8.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QLa e PGa , nei limiti fissati al comma 4.4. Ferma restando l'applicazione del limite di prezzo di cui al comma 4.3, il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COITV,a$

8.2 L'introduzione delle componenti $COITV,a$ $COITF,a$ può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Costi operativi incentivanti

8.3 L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante* ed è tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo.

8.4 In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di cui al comma 8.1, è previsto, nell'anno (a+2), un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.

L'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

Costi comuni

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

dove:

- $CARCa$ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
 - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*;
 - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
 - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b);
- $CGGa$ sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;

Costi comuni

- *CCDa* sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
 - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
- *COAL_a* include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Costi comuni

9.2 Nei costi operativi riconosciuti sono inclusi eventuali ulteriori oneri sostenuti:

a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;

b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

9.3 L'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019:

Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4.

15.2 Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno ($a-2$), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018 e da luglio 2018 a giugno 2019. Tale media è rispettivamente pari a $I_{2018} = 0,70\%$ e a $I_{2019} = 0,90\%$.

15.3 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno ($a-2$) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità ($\sum TV_{a-2}^{new}$) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno ($a-2$) ($\sum TV_{a-2}^{old}$):

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019:

Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019

15.4 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite sulla base del presente provvedimento ($\sum TV_{a-2}^{new}$) sono espresse come segue:

$$\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \bar{b}(AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new})$$

- CRT_{a-2}^{new} è il costo di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, come definito al comma 7.3, riferito all'anno $(a-2)$;
- CTS_{a-2}^{new} è il costo di trattamento e smaltimento, come definito al comma 7.4, riferito all'anno $(a-2)$;
- CTR_{a-2}^{new} è il costo di trattamento e recupero, di cui al comma 7.6, riferito all'anno $(a-2)$;

COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019:

Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019

- $CRDa-2new$ è il costo di raccolta differenziata per materiale, come individuato al comma 7.5, riferito all'anno $(a-2)$;
 - $ARa-2 new$ è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, riferiti all'anno $(a-2)$; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio del ciclo integrato, e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
 - $ARCONAI,a-2 new$ è la somma dei ricavi, riferiti all'anno $(a-2)$, derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
 - b^- è il fattore di *sharing* dei proventi definito al successivo comma 15.7.
- 15.5 In ciascun anno $a = \{2020,2021\}$, la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno $(a-2)$ è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ($\sum TF_{a-2}^{new}$) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno $(a-2)$ ($\sum TF_{a-2}^{old}$):

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old}$$

COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019: *Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019*

15.6 In particolare, le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ($\sum TFa-2new$) sono espresse come segue:

$$\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

dove:

- $CSLa-2 new$ è il costo relativo alle attività di spazzamento e di lavaggio, di cui al comma 7.2, riferito all'anno $(a-2)$;
- $CCa-2 new$ sono i costi comuni, determinati sulla base dei criteri di cui all'Articolo 9, riferiti all'anno $(a-2)$, che, con riferimento alla componente $COAL_{a-2}$, ricomprende, oltre a quanto precisato al comma 9.1, anche le seguenti voci:

COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019: ***Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019***

- i conguagli/recuperi pregressi già deliberati al 31 dicembre 2017, nonché quelli riferiti al recupero della remunerazione del capitale calcolata – tenuto conto del tasso di remunerazione (r_{2018}) di cui all'Allegato 1 del d.P.R. n. 158/99 - sulla base dello scostamento *ex post* tra gli investimenti realizzati nell'anno 2017 e gli investimenti programmati per la medesima annualità;
- gli importi per meccanismi di premio/penalità relativi al 2018 già in vigore al 31 dicembre 2017; è consentito il recupero delle partite pregresse nel caso in cui la loro quantificazione abbia già trovato una giustificazione formale da parte dell'Ente Locale competente;
- *CKa-2 new* sono i costi di capitale, riferiti all'anno ($a-2$), le cui componenti sono calcolate, sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2017, in analogia alle formulazioni riportate (con riguardo all'anno a), nel Titolo IV, applicando:
 - un tasso di remunerazione del capitale investito del servizio integrato di gestione dei RU pari a 5,8% per l'anno 2018 e pari a 6,3% per l'anno 2019;

COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019: *Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019*

- ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso un *debt risk premium, Kda real* , pari a 2,2% per l'anno 2018 e 2,6% per l'anno 2019 e un valore di *WACCRID,a*, pari a 5,3% per l'anno 2018 e pari a 5,8% per l'anno 2019;
- deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui alla seguente tabella:

Anno	Deflatore per tariffe 2018	Deflatore per tariffe 2019
1977	7,257	7,286
1978	6,408	6,434
1979	5,572	5,594

COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019:

Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019

15.7 Il fattore di *sharing* dei proventi, \bar{b} , assume i seguenti valori:

a) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} > 0,$$

allora:

$$\bar{b} = \text{Min} \left\{ 1; \text{Max} \left[\frac{CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a}}{AR_{a-2}^{new} + AR_{CONAI,a-2}^{new}}; 0,3 \right] \right\}$$

b) nel caso in cui si abbia

$$CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} + RC_{TF,a} \leq 0,$$

allora:

$$\bar{b} = 0,3.$$

Gradualità

16.1 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti $RCTV,a$ e $RCTF,a$, determinata secondo quanto previsto dal precedente Articolo 15, il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma a)$, determinato dall'Ente territorialmente competente.

16.2 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γa è dato dalla seguente somma:

$$\gamma a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

dove:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Gradualità

16.3 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ il costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CUeff_{a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

dove, q_{a-2} indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno ($a-2$).

16.4 In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, il coefficiente di gradualità ($1 + \gamma_a$) è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ($CUeff_{a-2}$) e il *Benchmark* di riferimento pari al:

- nel caso di PEF per singolo comune:
 - o fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
 - o costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Gradualità

nel caso di PEF pluricomunale o per ambito:

o l'adattamento del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario, qualora validato da un soggetto terzo;

o costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA negli altri casi e per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Gradualità

16.5 Nel caso in cui risulti $CU_{effa-2} > Benchmark$, per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e $\gamma_{3,a}$ di cui al comma 16.2, sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

Gradualità

16.6 Nel caso in cui risulti $CU_{effa-2} \leq Benchmark$, per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e $\gamma_{3,a}$ di cui al comma 16.2, sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI %RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

Gradualità

Per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti soddisfacenti dall'Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina:

- nel caso di $RCTV,a + RCTF,a > 0$, un parametro γa vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma a)$;
- nel caso di $RCTV,a + RCTF,a \leq 0$, un parametro γa vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma a)$.
-

Gradualità

16.8 Per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, quanto più gli indicatori di qualità delle prestazioni sono ritenuti insoddisfacenti dall'Ente territorialmente competente, tanto più il medesimo Ente determina:

- nel caso di $RCTV,a + RCTF,a > 0$, un parametro γa vicino all'estremo inferiore dell'intervallo di riferimento, tale da minimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma a)$;
- nel caso di $RCTV,a + RCTF,a \leq 0$, un parametro γa vicino all'estremo superiore dell'intervallo di riferimento, tale da massimizzare il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma a)$.
-

Criteri di semplificazione

17.1 Ai fini del calcolo dei costi efficienti relativi alle annualità 2018 e 2019 si considerano le seguenti semplificazioni:

- a) qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, il calcolo viene effettuato con riferimento al periodo di operatività del gestore a partire dal primo bilancio disponibile;
- b) qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione;
- c) nei casi in cui non sia possibile procedere alla stratificazione delle immobilizzazioni, si applica quanto previsto ai commi 11.3 e 11.4.

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Contenuti minimi del PEF

18.1 I gestori predispongono il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente articolo a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del presente provvedimento.

18.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - la ricognizione degli impianti esistenti.

18.3 Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'*Appendice 1*) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2*) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'*Appendice 3*) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

18.4 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Modalità di aggiornamento del PEF

19.1 Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

19.2 Il PEF viene successivamente aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Relazione di accompagnamento al Pef a cura del gestore

Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- **la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile**, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione. In particolare, dovranno essere indicati:

- i comuni serviti;
- le attività effettuate in relazione a ciascun comune distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione.

In relazione alle attività esterne dovrà essere fornita una descrizione delle medesime, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Dovrà essere precisato, altresì, se la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: RU), ove questa sia inclusa nel servizio integrato di gestione dei RU alla data di pubblicazione del MTR.

Occorrerà indicare, inoltre, l'eventuale cessazione o acquisizione di comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato.

Infine, occorrerà indicare, fornendo adeguata motivazione, eventuali criteri generali di ricostruzione dei dati (con indicazione dei criteri specifici nelle sezioni relative).

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: Altre informazioni rilevanti

Il gestore dovrà illustrare la situazione relativa a:

- lo stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- i ricorsi pendenti;
- le sentenze passate in giudicato.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: *Dati sul territorio gestito e sull'affidamento*

Il gestore dovrà illustrare eventuali variazioni attese di perimetro (*PG*), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni.

Il gestore dovrà, poi, descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale a seguito di un cambiamento sistematico delle attività (ad esempio nel territorio servito, nei servizi forniti).

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: Dati tecnici e di qualità

Il gestore dovrà illustrare eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata. Successivamente, il gestore dovrà descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche del servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale (ad esempio la richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati. Il gestore dovrà illustrare l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno a-1 e a-2.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: Dati tecnici e di qualità

Il gestore dovrà allegare eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio.

Infine, il gestore dovrà render conto dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: *Fonti di finanziamento*

Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il/i PEF redatto/i in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: *Dati di conto economico*

Con riferimento a ciascun anno a , le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno $a-2$.

A tal fine sarà necessario, indicare:

- il criterio e i *driver* con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
- il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
- il dettaglio $CO_{AL,a}$ oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore:

I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno *a-2* dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento.

Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro gestore).

Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: *Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia*

Dovranno essere dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore: *Dati relativi ai costi di capitale*

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni *driver*, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti.

Il gestore fornirà le migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria.

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Attività di validazione svolta

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a .

Costi operativi incentivanti

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.

Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Scelta degli ulteriori parametri

In generale, l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione.

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Francesco Iacotucci

f.iacotucci@gmail.com

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube



